

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO
ai sensi dell'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990 n. 428 ss.mm.ii.

Oggi, 28 agosto 2020, si sono incontrate le parti come di seguito costituite:

- la Società Rapetti Food Service Srl (C.F./P.IVA 02135070064), rappresentata dal Dott. Marco Ernesto Rapetti;
- la società Ragis Srl (C.F./P.IVA n. 11293930969), rappresentata dal Sig. Maurizio Danese, assistita da Confindustria Verona in persona del Dott. Marco Gaina;
- le segreterie delle Organizzazioni Sindacali Nazionali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, rispettivamente nelle persone dei sigg. Sergio Aliprandi, Dario Campeotto e Paolo Proietti, in rappresentanza dei lavoratori della società Rapetti Food Service Srl.

Visto l'art. 47 della Legge 29/12/1990 n. 428 e successive modifiche ed integrazioni,

premessato che

- con comunicazione Pec del 20.08.2020, che si intende qui integralmente richiamata, le società Rapetti Food Service Srl (cedente) e Ragis Srl (cessionaria) hanno comunicato congiuntamente, ai sensi e per gli effetti della L. 428/90 e ss.mm.ii., l'intenzione di procedere al trasferimento del ramo d'azienda, mediante contratto di affitto, della Rapetti Food Service relativo alla gestione delle attività di commercio all'ingrosso e di distribuzione di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva (settori scolastico, sanitario, aziendale) e commerciale (Ho.re.ca) e di commercio al minuto dei succitati prodotti ed ogni altra attività a queste ultime connesse ovvero funzionale alla società Ragis Srl, soggetta a controllo e direzione da parte della società Pregis Spa;
- a seguito di formale richiesta da parte delle OO.SS. Nazionali sopracitate del 21.08.2020, le parti hanno convenuto di incontrarsi in data odierna per esperire, in modalità telematica, l'esame congiunto in merito all'operazione di trasferimento di ramo d'azienda, previsto dalla normativa di cui sopra.

Tutto ciò premesso, le parti qui riunite per l'esame congiunto concordano e convengono quanto segue:

- 1- che le premesse formano parte integrante del presente accordo.
- 2- che nel corso della riunione sono stati esaminati i motivi alla base della decisione di conferimento del ramo d'azienda, sono state fornite le informazioni dalle OO.SS. richieste e sono state esaminate le conseguenze economico-giuridico-sociali per il personale coinvolto nel progetto di conferimento in corso.
- 3- si conferma, in particolare, che l'operazione di conferimento di ramo d'azienda oggetto di esame, è finalizzata a garantire a Ragis Srl e alle proprie consociate uno sviluppo nel mercato della ristorazione collettiva ed una gestione più puntuale e sinergica delle attività di commercio all'ingrosso e al minuto e di distribuzione dei propri prodotti alimentari. Tale operazione avrà una ricaduta positiva sul Gruppo Pregis, di cui Ragis fa parte, permettendo di incrementarne il mercato e migliorarne l'immagine.
- 4- che verosimilmente dal prossimo 8 settembre 2020 i rapporti di lavoro dei dipendenti appartenenti al ramo d'azienda trasferito e pari a n. 35 unità proseguiranno nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2112 c.c. e senza soluzione di continuità in capo alla società Ragis Srl presso i medesimi luoghi di lavoro siti nei seguenti stabilimenti:
 - sede di Acqui Terme in Via Alberto da Giussano n. 56 ad Acqui Terme (AL);
 - sede di Capriate in Via Bergamo n. 63 a Capriate San Gervasio (BG);

Aliprandi

MD

MD

MD

MD

MD

- sede di Torino in Via Traves n. 43 a Torino (TO).

- 5- Che alla luce di quanto detto sopra, non vi sarà alcun riflesso negativo sui rapporti di lavoro o sulla situazione economica e sociale dei dipendenti trasferiti. In particolare, verranno mantenute le relative posizioni lavorative, difatti i lavoratori continueranno ad essere adibiti alle medesime mansioni, avranno il medesimo livello contrattuale, avranno il medesimo trattamento economico in essere all'atto del trasferimento, e le altre competenze del rapporto di lavoro, quali le mensilità aggiuntive, i permessi e le ferie maturate e non godute, etc., saranno differite alla società Ragis Srl.
- 6- Che alla totalità degli operai ed impiegati trasferiti continuerà ad essere applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di aziende del Terziario sottoscritto da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltses-Uil e Confcommercio.
- 7- Che, a fronte della richiesta dei lavoratori di vedersi riconosciuto e anticipato il proprio TFR, per far fronte ad un periodo di difficoltà economico finanziaria, anche generato dall'attuale situazione di emergenza sanitaria del Paese legata alla diffusione del virus Covid-19, la cedente Rapetti Food Service Srl anticipa a tutti i lavoratori trasferiti l'intero ammontare del TFR maturato sino alla data del trasferimento d'azienda di cui al precedente punto 4.


Le parti si danno atto che con la sottoscrizione del presente verbale si considera correttamente esperita ed esaurita la procedura di cui all'art. 47 della Legge n. 428/90 ss.mm., avvenuta in modalità telematica alla luce delle misure anti-contagio disposte dalle Autorità competenti per far fronte all'emergenza sanitaria legata al virus Covid-19.

Letto, confermato e sottoscritto.


p. RAPETTI FOOD SERVICE SRL



p. RAGIS SRL



p. CONFINDUSTRIA VERONA



p. OO.SS.

